

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 246

a iniziativa del Consigliere Busilacchi

presentata in data 19 ottobre 2018

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004 N. 27 “NORME PER
L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”

Art. 1

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2004 n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

“1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in quattro circoscrizioni elettorali corrispondenti alla provincia di Pesaro Urbino, alla provincia di Ancona, alla provincia di Macerata, e all'insieme delle province di Fermo e Ascoli piceno.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“6. In ogni lista, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati presentati, con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 16 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“6. L'elettore esprime il proprio voto per una delle liste tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere fino a due voti di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome dei candidati prescelti compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime altresì il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.”.

Art. 4

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le parole “circoscrizioni provinciali” o “circoscrizione provinciale” ovunque ricorrano nella l.r. 27/2004 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “circoscrizioni elettorali” o “circoscrizione elettorale”.

2. Le parole “liste provinciali” o “lista provinciale” ovunque ricorrano nella l.r. 27/2004 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “liste” o “lista”.

Art. 5*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione ed alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 6*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.